

## IL RESTAURO DELL'ARCHITETTURA FORTIFICATA

Ogni intervento su di un castello o su di un'opera fortificata, sia esso di manutenzione o di restauro, costituisce un'operazione delicata e complessa. Le condizioni statiche per lo più precarie, l'antichità delle strutture, la complessità della conformazione e la stratificazione dei contributi costruttivi e dei materiali impiegati, pongono in ogni intervento problemi del tutto peculiari, che richiedono approfondite analisi preliminari di natura storica ed architettonica, una accurata progettazione ed una attenta direzione ed esecuzione dei lavori.

Molto spesso il proprietario ritiene di potersi affidare alle proprie conoscenze ed al proprio gusto personale, saltando le fasi indicate e ricorrendo per ragioni di comodità o di costo ad un tecnico che viene scelto non in base a comprovate e soddisfacenti esperienze in tema di restauro, ma per considerazioni che poco hanno a che vedere con un attento esame delle competenze acquisite e verificate (amicizia o modicità degli onorari, nel caso del proprietario privato; colore politico, o comunque esigenze di equilibri politici, nel caso dei proprietari pubblici). Ne sono scaturiti restauri dilettanteschi, spesso discutibili e talvolta deturpanti. Altre volte si è fatto ricorso a tecnici con qualche precedente nel campo, ma privi di esperienze specifiche nel settore dell'architettura fortificata: ne sono derivati restauri freddi e artificiosi, con i quali non si sono sapute interpretare le caratteristiche essenziali del monumento e la sua fondamentale funzione di trasmissione di messaggi di cultura.

Esistono ormai codificazioni abbastanza circostanziate in tema di restauro, fondate su alcuni principi fondamentali, quali la reversibilità dell'intervento, (per cui il restauro non deve avere mai caratteristiche distruttive di parti del monumento), la trasparenza (per cui il restauro non deve mai tradursi in una mera operazione di imbellettamento, di mascheramento di strutture moderne), la riconoscibilità (per cui parti eventualmente ricostruite vanno tenute discretamente distinte da quelle originarie), la conservazione di tutti gli apporti che si sono sedimentati nel corso dei secoli (per cui va rifiutato ogni intervento diretto a ricreare una unità stilistica): in definitiva, il principio del massimo rispetto di quanto la storia ci ha trasmesso, e che noi abbiamo la responsabilità di trasmettere alle generazioni future.

Ciascuno di tali principi trova qualificazioni particolari per l'architettura fortificata. Con convegni, seminari e pubblicazioni il Consorzio ha già cercato di porre in luce tali aspetti. Ora si cercherà di migliorare le iniziative di assistenza tecnica ai consorziati, fornendo più ampie e circostanziate indicazioni sui criteri da seguire e sulle competenze tecniche e professionali da ricercare per porre in essere interventi di restauro sulla cui correttezza non vi possono essere dubbi.

*Si tratta di una responsabilità importante, alla quale un Ente che è sorto con lo scopo precipuo di assistenza alla proprietà non può sottrarsi.*

## LA XIX ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSORZIO A ZOPPOLA

Funzione e restauro del Castello: questo il tema cui l'Assemblea annuale 1986 del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli-Venezia Giulia (la XIX dalla fondazione dell'Ente) ha dedicato particolare attenzione, nel corso dei lavori tenutisi presso il Castello dei conti Panciera di Zoppola in Zoppola. Il tema conduttore, introdotto da una relazione di ampio respiro culturale del prof. Mario Pozzetto, docente di Storia dell'architettura presso l'Università di Trieste, ha costituito il corollario sul quale si è misurata l'efficacia e la concretezza dell'azione dell'Ente, in una articolata discussione.

Il Presidente Prof. Marzio Strassoldo ha sottoposto ai consorziati, giunti oramai al numero di 100, in rappresentanza della quasi totalità delle entità castellane della regione, il consuntivo morale dell'azione svolta nel 1985. La composizione del tutto particolare dell'Ente, nel quale collaborano fianco a fianco proprietari privati, rappresentanti di Enti pubblici (sono consorziate le quattro provincie della regione, i quattro capoluoghi di provincia, la Comunità collinare del Friuli ed un ampio ventaglio di Comuni del Friuli e della Venezia Giulia, tra i quali Venzone, Gemona e Gradisca) e rappresentanti di Associazioni private (dall'Associazione degli Industriali di Udine all'Istituto per il recupero del Castello di Zucco), ha consentito, ha evidenziato Strassoldo, di realizzare nell'anno 1985 una articolata attività avente per substrato comune un intrinseco rapporto con i beni da salvaguardare.

Assistenza ai consorziati in sede tecnica, giuridica e fiscale, promozione di incontri e convegni a carattere specifico, sia sulle tematiche del recupero che dell'intervento sui beni, sopralluoghi ai restauri, incontri culturali in castello, programmi guidati di visite, pubblicazioni di quaderni monografici sui singoli castelli, interventi presso la Soprintendenza ai Monumenti, l'Amministrazione regionale, partecipazione al dibattito nazionale sui temi del recupero dell'edilizia storica sono stati i filoni dell'attività dell'Ente, che, secondo la relazione programmatica per il 1986, dovranno trovare ulteriore ampliamento.

Gli aspetti di valorizzazione degli edifici castellani attraverso iniziative di ampio richiamo e di elevato livello culturale, tale il ciclo «Concerti al Castello» sono stati esposti dalla Dott. Marisanta di Prampero, Presidente del Comitato Iniziative Castellane, che ha evidenziato la peculiarità dell'incontro tra cultura musicale e patrimonio storico-artistico, trovante nell'iniziativa avviata una valida sintesi.

Le possibilità concrete di far convergere sul recu-

pero dell'edilizia storico-artistica risorse private avvalendosi delle agevolazioni offerte dalla nuova legislazione tributaria sui beni culturali, l'avvio di una collaborazione su tali tematiche con l'Associazione degli Amici dei Musei di Venezia, nonché l'avanzata fase di predisposizione del pacchetto di interventi su cui ricercare l'intervento individuale di privati ed imprese sono stati quindi illustrati all'Assemblea dal Segretario del Consorzio Dott. Ernesto Liesch.

Utali contributi alla discussione, oltre che il saluto dei rispettivi Enti, sono stati portati dal Presidente della sezione Friuli-Venezia Giulia dell'A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane) che ha proposto a breve l'indizione in collaborazione di un incontro sul progetto di riforma della Legge sui beni culturali 1089/39, e della prof. Emilia Mirmina, Presidente del Centro Friulano di Studi Ippolito Nievo, che ha evidenziato l'essenzialità del coinvolgimento sui temi del recupero, per le peculiarità storico-culturali dello stesso, delle espressioni culturali del Friuli, ivi inclusa la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Ateneo udinese.

Tra i presenti il principe Carlo Alessandro della Torre e Tasso, l'ing. Angelo Morelli de Rossi, l'ing. Taverna, i Sindaci di Sequals e Cassacco, i conti Custoza, i conti Bonati Savorgnan d'Osoppo, il cav. del lavoro co. Guecello di Porcia, l'industriale Goi di Pordenone, mentre numerose autorità, molte delle quali partecipi quali consorziati, hanno dato la loro adesione all'incontro, impossibilitate a partecipare all'Assemblea per la concomitanza con pubbliche cerimonie.

#### **PRESENTATO A SAN FLORIANO IL PROGRAMMA «TURISMO DI QUALITÀ»**

Nel corso di un incontro avvenuto nel castello di S. Floriano il giorno 15 febbraio 1986 è stata presentata una nuova iniziativa promossa dal Consorzio per offrire un contributo allo sviluppo turistico della regione. Dal 1986 infatti, grazie al Consorzio, un gruppo di sei castelli di proprietà privata, tuttora abitati e quindi non accessibili al grande pubblico, potranno essere visitati da gruppi selezionati di ospiti provenienti da altre regioni.

Hanno aderito all'iniziativa i castelli di Brazzacco, Cordovado, San Floriano, Strassoldo, Zoppola, e il palazzo fortificato Lantieri di Gorizia.

Il programma è stato illustrato ad un folto e qualificato pubblico di operatori turistici e culturali e di rappresentanti della stampa dal Co. Leonardo Formentini, coordinatore dell'iniziativa, e dal Prof. Marzio Strassoldo, Presidente del Consorzio. «Si tratta — ha sottolineato Strassoldo — di un esperimento pilota, che nasce sulla scia di esperienze già attuate in altri paesi specialmente del Nord-Europa e sotto la spinta di richieste provenienti, in particolare, dall'estero. Per questa via il Consorzio vuol dare una risposta ad una crescente domanda di esperienze turistiche alternative e di itinerari insoliti, ed alle richieste che sempre più frequentemente vengono rivolte ai proprietari privati di castelli».

Le porte dei complessi monumentali non si apriranno in modo indiscriminato: attraverso il filtro delle agenzie turistiche e degli operatori prima, e del Consorzio in ultima istanza, saranno ammessi alle visite gruppi qualificati e di modeste dimensioni di visitatori (da venti a quaranta persone alla volta), real-

mente interessati a scoprire il patrimonio storico e artistico che si nasconde dietro le mura dei castelli.

I visitatori verranno accolti come dei veri e propri ospiti: accompagnati nel giro da un membro della famiglia, sarà loro offerto un bicchiere di vino (possibilmente della cantina castellana). Tali visite non saranno gratuite: è previsto un rimborso spese che verrà versato al Consorzio per provvedere alle spese sostenute dagli ospitanti e al finanziamento di lavori di manutenzione e restauro.

Nel corso dell'incontro si è parlato anche del programma «Ospitalità in castello», che riguarderà in particolare i ristoranti ospitati nei castelli della regione, e il ciclo «Concerto al Castello» curato dal Comitato Iniziative Castellane, che coinvolgerà nel 1986 ben 16 castelli, dando vita ad un itinerario di musica ed arte di grande qualificazione e richiamo.

All'incontro erano presenti i più noti operatori turistici e alberghieri della regione, diversi presidenti di Aziende di Soggiorno e il Presidente della Camera di Commercio di Udine Gianni Bravo che ha sviluppato nel suo intervento alcune considerazioni in tema di valorizzazione delle risorse del Friuli, tra le quali i castelli occupano un ruolo rilevante.

#### **CONVEGNO DI RAGOGNA**

Nel 1975 il neocostituito Gruppo Archeologico locale, dopo alcune iniziali esperienze di ricerca, aveva lanciato un appello per un intervento di consolidamento dei resti dell'antico castello di Ragogna, già citato da Paolo Diacono come elemento fondamentale del sistema difensivo del Ducato longobardo del Friuli. Alcuni mesi dopo purtroppo il sisma colpiva duramente quanto rimaneva del complesso fortificato, già allo stato di rudere, abbattendone il mastio ed altri elementi periferici.

L'appello era stato tempestivo, e probabilmente un adeguato intervento di consolidamento avrebbe potuto salvare un elemento prezioso per la storia del Friuli.

Portato a termine lo sforzo della ricostruzione del patrimonio abitativo e delle attrezzature collettive, la comunità di Ragogna si interroga sul futuro dei propri beni culturali e sulle esigenze di intervento dirette alla conservazione e valorizzazione di una emergenza storica di notevole interesse da un punto di vista sia culturale che paesaggistico e ambientale: la rocca e il complesso di testimonianze in essa comprese.

Il Convegno organizzato dall'Amministrazione Comunale e dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli del Friuli-Venezia Giulia, cui da pochi mesi il Comune ha dato l'adesione, si è svolto nella Sala Consiliare con un'ampia partecipazione di pubblico costituito oltre che da amministratori locali e da operatori culturali e da tecnici, da cittadini di Ragogna tra cui una folta rappresentanza di giovani e di giovanissimi.

Dopo un intervento di saluto del Sindaco Ing. Gianni Pascoli, che ha illustrato gli scopi del convegno e la necessità di riprendere il discorso del recupero del castello in quanto testimonianza importante di un momento storico significativo per la vita della comunità di Ragogna, si sono sviluppate le relazioni previste dal programma.

Il Prof. Giancarlo Menis, Direttore del Centro Regionale per la catalogazione e il restauro, ha svilup-

## RISPONDONO GLI ESPERTI



**Ernesto LIESCH**  
Segretario del Consorzio



**Michele FORMENTINI**  
Avvocato  
Consigliere Delegato alla Valorizzazione

**QUESITO:**

*Ho seguito con interesse il Convegno di dicembre 85 sull'intervento dei privati nel recupero dei beni culturali. Mi è sembrato però di avvertire nell'intervento dell'esponente FIAT un dubbio latente sulla effettiva deducibilità fiscale delle erogazioni effettuate a' sensi della legge 512/82. L'eventuale donante, in ipotesi una impresa, può andare incontro a dei rischi fiscali?*

Il dubbio espresso dal dott. di Pralormo nel suo intervento al Convegno va inteso nel suo corretto significato, tenendo presente che l'illustre relatore parlava nella sua qualità professionale di dirigente delle relazioni esterne di una grande azienda.

Il punto sul quale egli esprimeva delle perplessità, in ordine all'atteggiamento degli Uffici fiscali in sede d'esame della dichiarazione dei redditi (mod. 760), si riferiva al caso di una impresa che intervenisse direttamente sui beni culturali. In un caso di tale tipo i costi dell'intervento sarebbero stati direttamente imputati al conto economico, al pari di tutti gli altri costi aziendali.

Va a questo punto osservato, senza esprimere alcuna valutazione in proposito, che un tale sistema prescinde completamente dai contenuti della Legge 512/82, e che pertanto lo stesso andrebbe esaminato non già alla luce dei contenuti di questa legge ma in riferimento alle disposizioni regolanti, sotto il profilo tributario, il conto economico delle aziende.

La legge 512/82 istituisce la categoria delle erogazioni liberali a favore dei beni culturali, quali oneri deducibili dal reddito delle persone giuridiche (valide solo se effettuate a favore di soggetti tassativamente individuati dalla legge medesima), non la prefigurazione dell'imputabilità al conto profitti e perdite delle spese eseguite dall'azienda per interventi su beni culturali (non di proprietà dell'azienda stessa).

Appare del resto in termini logici del tutto diversa, anche sotto il profilo della volontà, la decisione di una impresa di rinunciare alla distribuzione tra i soci di una parte del reddito prodotto, in favore del trasferimento di tale parte di risorse a un soggetto abilitato a interventi sui beni culturali, rispetto a quella di intervenire in prima persona su un bene culturale di proprietà d'altri.

Sotto il profilo documentale nell'un caso l'impresa allega alla dichiarazione una attestazione rilasciata da soggetto abilitato ex L. 512/82 (in capo al quale si trasferiscono tutte le responsabilità, incluse quelle di natura fiscale), nell'altro mantiene nei suoi archivi la documentazione inerente l'intervento eseguito, con potenziale pericolo di ripresa a tassazione di talune spese, qualora l'inerenza non venga totalmente riconosciuta.

Il comportamento che non determina «pericoli» fiscali è pertanto il primo, apparendo precluso all'Ufficio Fiscale che esamina la dichiarazione dei redditi una indagine diversa da quella del riscontro della validità dell'attestazione (anche sotto il profilo della soggettività del percipiente) e della pertinenza della stessa all'anno di dichiarazione.

Nulla pertanto di diverso, traendo un esempio di immediata comprensione dalla dichiarazione dei redditi personali, dalla allegazione di una attestazione rilasciata in ipotesi da una Società di Assicurazioni per il pagamento di una assicurazione sulla vita.

Tale preclusione deriva dalla attribuzione disposta dalla legge all'Amministrazione dei beni culturali della vigilanza (sul percipiente) della regolarità dell'impiego delle somme ricevute, prevedendo sanzioni a carico del percipiente nel caso di irregolarità, mai dell'erogante.

Del resto una attenta lettura della Legge 512/82 consente di penetrare il fatto che il Legislatore ha limitato la possibilità di ricevere erogazioni liberali deducibili dal reddito a soggetti definiti, in campo ai quali sia escluso il fine di lucro, e la ragione di ciò certamente non può risiedere che nell'intendimento di voler stimolare, ferma restando l'essenzialità di adeguata motivazione, interventi di utilità culturale e sociale trascendente la mera spesa a fini promozionali.

Riprova di ciò può essere tratta dalla considerazione che le sponsorizzazioni in senso stretto erano ammesse anche prima della Legge 512/82, che ha invece aperto campi d'intervento prima non percorribili, anche e soprattutto sotto il profilo della tranquillità fiscale.

**QUESITO:**

*Qualora il proprietario di un castello volesse adibire alcune sue pertinenze ad albergo e costruire nei pressi attrezzature turistico-sportive (piscina, campi da tennis ecc.) può ottenere contributi da parte della Regione, e quale procedura deve seguire?*

La risposta è senz'altro affermativa. La materia è disciplinata dalla Legge Regionale 25.8.65, N. 16 e successive modificazioni.

Il Proprietario deve innanzitutto verificare in via preliminare se il piano regolatore del proprio comune prevede la possibilità di ottenere una concessione in tal senso. In caso contrario dovrà richiedere una variante al piano regolatore (N.B. procedura molto lunga e legata alla volontà politica degli amministratori comunali).

Posto che non trovi difficoltà in questo campo dovrà inoltrare domanda (entro il 31 gennaio di ogni anno) in carta bollata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale del Commercio e del Turismo, Via S. Francesco 38 - Trieste, corredata da un progetto di massima, al fine di evitare gravose spese di progettazione.

La domanda così presentata passa all'esame della Giunta Regionale che delibera, ove ricorrano i presupposti, la concessione del contributo.

Per la ristrutturazione di un immobile ad uso albergo è previsto un contributo massimo a fondo perduto del 25%, per le attrezzature turistico-sportive del 50%.

Con l'approvazione da parte della Giunta si possono iniziare i lavori salvo produrre una ulteriore documentazione che verrà richiesta caso per caso dagli uffici e che consiste in linea di massima nella concessione edilizia, nel progetto esecutivo, nella relazione tecnica, nel computo metrico estimativo ecc.

Vi sono anche altre leggi che prevedono per gli alberghi, contributi fino al 90% del costo dell'opera, che vengono erogati in rate annuali costanti per dieci anni. Infine sono previsti mutui agevolati di durata massima ventennale, fino al 90% delle spese (L.R. 13.5.1985 - N. 20).

Come si vede vi è un'ampia gamma di provvidenze che la Regione ha predisposto per incrementare le strutture ricettive della nostra regione, bisogna avere idee chiare su quello che si vuol fare ed avere molta pazienza poichè le procedure amministrative sopra elencate richiedono spesso tempi lunghi ed intoppi imprevedibili.

Per un castello, ad esempio le nuove norme anti incendio o quelle del superamento delle barriere architettoniche costituiscono spesso scogli insuperabili o costi aggiuntivi rilevanti. In ogni caso il Consorzio è a disposizione con i propri tecnici ed esperti per fornire agli associati tutta l'assistenza di cui avessero bisogno.

pato una avvincente relazione sulle origini storiche di Ragogna e sul ruolo ricoperto dal sito e dal castello in epoca romana, tardo-antica e longobarda, sottolineando l'importanza assunta dall'inse-diamento longobardo locale che con Ansfrido di Ragogna aveva conquistato il Ducato cividalese ed aveva tentato di impadronirsi del Regno e della sua capitale Pavia. Una vera e propria lezione di alto livello, che ha posto i cittadini di Ragogna di fronte ai momenti più significativi della loro storia ed alla responsabilità di conservarne le testimonianze.

Il Dott. Antonio Cerutti, Presidente del Gruppo Archeonaturalistico Reunia, si è intrattenuto sulle caratteristiche del sito e sulle molteplici scoperte effettuate nel corso di oltre un decennio di ricerche sul terreno, i cui risultati vengono illustrati nella Mostra allestita nel Museo Civico gestito dal Gruppo. Sulla scorta di una serie di diapositive sono state ripercorse le tappe più significative di una tradizione storica che trova molteplici riferimenti nei reperti lapidei e ceramici di epoca romana, barbarica e alto medioevale, oltre che dei periodi successivi, ritrovati e custoditi dal Gruppo archeologico, uno dei più attivi della regione.

Gli interventi posti in essere recentemente dalla Soprintendenza sono stati illustrati dall'Arch. Corrado Vouk, che ha progettato e diretto i lavori finora eseguiti. A seguito del sisma era stato gravemente lesionato il campanile, che probabilmente era una torre del castello posta a custodia dell'ingresso, mentre ulteriori danni erano stati subiti dalla antica Pieve di S. Pietro di Ragogna, posta sul castello di sopra. Crollato anche il mastio e rovinata le mura perimetrali. La Soprintendenza ha proceduto al recupero completo della torre campanaria, consolidandola interamente e ricostruendone la cella campanaria, alla sistemazione del terreno circostante ed alla ricostruzione delle murature della parte iniziale del castello.

L'ultima relazione è stata quella del Prof. Marzio Strassoldo, Docente nell'Università di Trieste e Presidente del Consorzio Castelli, che ha riferito su «La valorizzazione del castello di Ragogna e il sistema dei beni architettonici dell'area collinare». Egli ha posto in evidenza l'importanza del compendio di beni

Le pubblicazioni del Consorzio  
sono disponibili presso la  
**LIBRERIA FRIULI**  
Largo dei Pecile 7 - UDINE

## CASTELLO FORMENTINI di San Floriano del Collio (Gorizia)

Per informazioni e prenotazioni telefonare  
allo (0481) 884034



- Sala per congressi
- Ristorante
- Enoteca
- Piccolo Museo del vino
- Parco aperto al pubblico

### PUBBLICAZIONI DEL CONSORZIO

#### COLLANA DOCUMENTAZIONE

- *Natura e finalità del Consorzio*, Quaderno n. 1, Cassacco 1977, pp. 16.
- *Statuto*, Quaderno n. 2, Cassacco 1979, pp. 16 - L. 500.
- *Restauro 1972*, Quaderno n. 3, Cassacco 1979, pp. 32 - L. 2.000.
- PAVAN, L., *Annotazioni sul restauro architettonico*, Quaderno n. 4, Cassacco 1985, L. 3.500.
- FORMENTINI, L., (Ed.), *Valorizzazione e riuso dei castelli*, Quaderno n. 5, Cassacco 1986.

#### COLLANA CASTELLI STORICI

- CATTALINI, A., *Castello di S. Floriano*, Quaderno n. 1, Udine 1978, pp. 32, L. 3.500.
- ZUCCHIATTI, W., *Castello di Villalta*, Quaderno n. 2, Cassacco 1981, pp. 24, L. 3.500.
- STRASSOLDO, M., *Castello di Strassoldo*, Quaderno n. 3, Cassacco, 1982, pp. 32, L. 3.500.
- DOMINI S., *La Rocca di Monfalcone*, Quaderno n. 4, Cassacco 1983, pp. 125, L. 10.000.
- ASQUINI, A., *Castello di Fagagna*, Quaderno n. 5, Cassacco, 1983, L. 3.500.
- RODARO N., *Castello di Udine*, Quaderno n. 6, Cassacco 1983, pp. 72, L. 10.000.
- SAVORGNAN di BRAZZA', A., *Castello di Brazza*, Quaderno n. 7, Cassacco 1983, pp. 36, L. 3.500.
- MENIS G.C., *Castello di Buja*, Quaderno n. 8, Cassacco 1984, pp. 60, L. 6.000.
- CARROZZO R., *Castello di Gruagno*, Quaderno n. 9, Cassacco 1985, pp. 36, L. 3.500.
- MASAU DAN, M., *Fortezza di Gradisca*, Quaderno n. 10, Cassacco 1986, L. 8.000.
- CORETTI G., *Fortezza di Palmanova*, Quaderno n. 11, Cassacco 1986, L. 10.000.

#### COLLANA ASSISTENZA

- *Domanda di contributo regionale e per il restauro di immobili di interesse storico-artistico ai sensi della Legge Regionale n. 60/1976*, Assistenza ai Soci n. 1, Cassacco 1977, pp. 10.
  - *Vincoli monumentali ai sensi della Legge Nazionale n. 1089-1939*, Assistenza ai Soci n. 2, Cassacco 1978, pp. 9.
  - *Vincoli diretti, ai sensi della Legge Nazionale n. 1089-1939*, Assistenza ai Soci n. 3, Cassacco 1978, pp. 7.
  - *Domande di contributo statale per il restauro di immobili di interesse storico-artistico, ai sensi della Legge Nazionale n. 1552/1961*, Assistenza ai Soci n. 4, Cassacco 1978, pp. 6.
  - *Oneri deducibili ai sensi del D.P.R. n. 597/1973*, Assistenza ai Soci n. 5, Cassacco 1979, pp. 5.
- Intera documentazione L. 5.000.**

#### COLLANA STUDI E PROGETTI

- AA.VV., *Rapporto sullo stato dei castelli*, Fascicolo n. 1, Cassacco 1976, pp. 46, L. 4.000.
- VISINTINI, C., *Il sistema delle fortezze venete del Friuli Orientale*, Fascicolo n. 2, Cassacco 1984, pp. 24, L. 5.000.
- ROSCIOLI, V., *L'architettura fortificata negli interventi delle regioni e delle province*, Fascicolo n. 3, Cassacco 1985, pp. 182, L. 30.000.

#### VARIE

- *Documenti sull'attività del Consorzio nel periodo dicembre 1968 - febbraio 1972*, Cassacco 1972, pp. 132 - L. 6.000.
- *Antiquariato 75*, Cassacco 1975, pp. 132, L. 3.000.
- CASTENETTO, C. - LIESCH E., - MANTOVANI, D. - PIRZIO BIROLI, R. - RODARO N., - STRASSOLDO, M. - VISINTINI, C., *Castelli / Castles / Schlösser*, Grillo Editore, Udine 1976, pp. 96, L. 6.600.
- *Castelli e fortificazioni del Friuli-Venezia Giulia*, S. Daniele 1979, pp. 20 (gratuito).
- *Documenti sull'attività del Consorzio nel periodo marzo 1972 - luglio 1976*, Cassacco 1976, pp. 324, L. 6.000.
- *Raccolta notiziario Castelli arretrati*, n. 16 copie L. 5.000.

## La nuova legge regionale sul recupero edilizio

*Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 30 aprile 1986 è apparso finalmente il testo del nuovo provvedimento legislativo di cui la Regione Friuli-Venezia Giulia si è dotata per promuovere il recupero del patrimonio edilizio locale.*

*Data l'importanza di tale legge, ai fini di una politica di recupero del patrimonio architettonico anche di natura monumentale e dei centri storici e dei borghi che contornano i castelli, si ritiene di fare cosa utile proponendo ai consorziati e più in generale ai lettori del notiziario "Castelli" il testo integrale della legge.*

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1986, n. 18.

**Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.**

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Finalità

Al fine di avviare un processo di riqualificazione urbana che, investendo la dimensione culturale e quella operativa, consegua l'obiettivo del recupero sia come conservazione e riuso, sia come completamento e/o sostituzione del tessuto edilizio e delle funzioni insediative esistenti, la Regione Friuli-Venezia Giulia promuove con la presente legge un programma organico di interventi tendenti, in via prioritaria:

- 1) al potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature collettive;
- 2) alla tutela e salvaguardia dei valori ambientali, sociali, culturali e di testimonianza storica degli edifici, anche in funzione di sicurezza antisismica;
- 3) al soddisfacimento delle esigenze residenziali della popolazione interessata, dei servizi e delle attività produttive compatibili con tale destinazione.

#### Art. 2

##### Soggetti operatori

Sono soggetti del processo di riqualificazione urbana:

- 1) la Regione, che, nel quadro della disciplina vigente, in particolare nei settori dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici e nell'ambito della promo-

zione di una cultura della riqualificazione urbana, ha il compito di:

- a) selezionare i Comuni entro i quali localizzare le risorse finalizzate al recupero urbanistico ed edilizio;
  - b) disporre la concessione dei finanziamenti ai diversi operatori;
  - c) disciplinare con atti regolamentari emanati ai sensi dell'articolo 8, lettera f), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l'attuazione in forma organica ed uniforme della presente legge;
  - d) adottare — con provvedimenti da emanarsi con le modalità e gli effetti di cui alla lettera d) dell'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge — norme tecniche finalizzate alle caratteristiche ed alle problematiche tipiche dell'attività di recupero;
  - e) vigilare sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti in capo ai diversi operatori;
- 2) i Comuni, che, nel quadro delle indicazioni regionali e nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, hanno il compito di:

- a) operare le scelte inerenti all'individuazione, nell'ambito del tessuto urbano, delle aree da inserire negli strumenti attuativi finalizzati al recupero;
- b) adottare i provvedimenti inerenti all'attuazione dei piani di recupero.

Intervengono nel processo di riqualificazione:

- 1) l'Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente, che ha il compito di:
  - a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica di propria competenza;

- b) esplicitare compiti di assistenza tecnica ed amministrativa a scopo di coordinamento propositivo ed incentivante nei confronti dei Comuni e di privati;
- c) svolgere ogni compito connesso con la elaborazione ed attuazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge su delega del Comune o incarico dei privati;

2) il Consorzio regionale fra gli II.AA.CC.PP., con funzioni di coordinamento dell'attività degli II.AA.CC.PP. e compiti di supporto all'attività della Regione conferiti ai sensi dell'articolo 112, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75;

3) i privati — da soli o consorziati con imprese o consorzi di imprese — le imprese o consorzi di imprese, le cooperative e le società costituite da Enti locali o miste Comuni-privati, quali soggetti attuatori dei piani di recupero nonché per gli interventi di propria competenza anche in regime convenzionato od agevolato.

### Art. 3

#### Attività promozionali

Per la promozione di una cultura della riqualificazione urbana nelle sue componenti ambientali, architettoniche, tecniche, amministrative e produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

- 1) bandire concorsi di idee per la soluzione di problemi attinenti alla progettazione di interventi particolarmente significativi e complessi;
- 2) istituire premi regionali per soluzioni progettuali di valore esemplare;
- 3) assumere iniziative di divulgazione e di consulenza tecnica a favore di enti pubblici e privati;
- 4) consentire la sperimentazione — attraverso gli incentivi previsti dall'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per i progetti finalizzati — di tecniche di intervento sul patrimonio edilizio esistente, che facciano ricorso a processi industrializzati di produzione ed installazione di componenti ripetibili ai fini dell'economicità e rapidità degli interventi;
- 5) affidare studi, acquisire documentazione e dati e commissionare ricerche finalizzati agli obiettivi di cui ai punti precedenti.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni contribuiti una tantum fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le prestazioni professionali connesse con la elaborazione dei piani di recupero.

## TITOLO II

### DISCIPLINA URBANISTICA DEL RECUPERO

#### CAPO I

##### *Zone di recupero*

### Art. 4

#### Zone di recupero - Contenuti ed elementi

I Comuni delimitano o — qualora vi abbiano già provveduto ai sensi ed agli effetti dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 — adeguano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, con l'osservanza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

Nella delimitazione delle zone di recupero, i Comuni comprendono quelle parti del tessuto urbanistico ed edilizio caratterizzate da tutte o solo da alcune delle seguenti situazioni:

- precarie condizioni geologiche con la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico che richiedono interventi di consolidamento dell'abitato interessato;
- carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero esigenza di potenziamento e riqualificazione di quelle esistenti nei centri abitati classificati zona omogenea A o zona omogenea B;
- particolari condizioni di degrado statico e funzionale ovvero insufficienti condizioni igienico-sanitarie del patrimonio edilizio interessato;
- particolari condizioni di degrado socio-economico con la presenza di fenomeni di abbandono, ovvero sotto-utilizzazione e/o sovraffollamento del patrimonio edilizio interessato.

La deliberazione del Consiglio comunale di adozione o di adeguamento delle zone di recupero è soggetta al solo controllo di legittimità ed è comunicata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.

### Art. 5

#### Interventi ammessi in assenza di piano particolareggiato o convenzione

Qualora gli strumenti urbanistici vigenti subordinino, nell'ambito delle zone di recupero, il rilascio della concessione od autorizzazione ad edificare alla formazione di un piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di tale piano, gli interventi indicati ai punti a), b), e c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che riguardino esclusivamente opere interne alle singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione pure nelle zone perimetrate ai sensi dell'articolo 21 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale.

Per la realizzazione degli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia interessanti edifici costituiti da più alloggi, secondo quanto indicato nell'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo rimanendo il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, si prescinde dalla convenzione



od atto d'obbligo unilaterale indicato nel medesimo comma.

## CAPO II

### *Disciplina dei piani di recupero*

#### Art. 6

##### Piani di recupero — Individuazione degli ambiti

Qualora non vi abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i Comuni individuano, contestualmente alle zone di recupero e nel loro ambito, ovvero successivamente, gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione ad edificare è subordinato alla formazione dei piani di recupero.

In assenza del piano di recupero sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Ove la deliberazione di adozione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro cinque anni dalla individuazione di cui al precedente primo comma, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto e sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del succitato articolo 31.

Nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 21 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale, in assenza di piano particolareggiato, possono essere approvati piani di recupero, purchè lo strumento urbanistico generale sia dotato della classificazione della zona omogenea A secondo le categorie indicate all'articolo 34 delle norme di attuazione del succitato piano urbanistico regionale, nonchè della delimitazione delle aree da assoggettare a ristrutturazione urbanistica.

#### Art. 7

##### Contenuto dei piani di recupero

Al fine di disciplinare le modalità, anche temporali, di recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree delimitati ai sensi del precedente articolo 6, i piani di recupero determinano:

- gli interventi diretti al nuovo assetto infrastrutturale, la sistemazione spaziale e dimensionale dei lotti di fabbricazione per i quali si prevedono modifiche, le opere di urbanizzazione e degli impianti a rete, con particolare riguardo ai percorsi pedonali e veicolari ed agli spazi di sosta e parcheggio;
- i tipi di intervento previsti per ciascun edificio, con riferimento all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e gli usi dei nuovi spazi conseguenti agli interventi, con i relativi dati dimensionali;
- la delimitazione delle unità minime di intervento;
- gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico essenziali per il conseguimento delle finalità del piano;
- gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature od impianti di interesse pubblico;
- le modalità ed i tempi di attuazione per gli inter-

venti di recupero ai quali siano tenuti i proprietari singoli o riuniti in consorzio;

- le norme tecniche di attuazione;
- il programma finanziario di massima delle spese occorrenti per l'eventuale acquisizione di aree, immobili, o porzione di essi, nonchè per le sistemazioni generali necessarie all'attuazione del piano;
- i contenuti principali delle eventuali convenzioni.

#### Art. 8

##### Formazione ed approvazione dei piani di recupero di iniziativa dei privati

I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno il 50% del valore degli immobili interessati, possono presentare al Comune proposte di piani di recupero unitamente ad un atto d'obbligo unilaterale, disciplinante gli impegni connessi alla realizzazione del piano di recupero, ivi compresi quelli inerenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana.

Con l'approvazione del piano di recupero è implicitamente attribuita ai proprietari proponenti la potestà espropriativa delle quote di proprietà immobiliare dei soggetti non aderenti, necessarie all'attuazione degli impegni realizzativi assunti con l'atto d'obbligo di cui al precedente comma. Tali interventi si considerano di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili.

I Comuni hanno facoltà di sostituirsi ai privati proponenti nell'acquisire, tramite esproprio ovvero in via bonaria, le quote di proprietà immobiliare dei soggetti non aderenti di cui al comma precedente, concorrendo così alla realizzazione del piano di recupero.

Per quanto previsto dai commi precedenti trova applicazione la procedura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

In sede di approvazione del piano dovranno essere fissati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni di cui ai commi precedenti.

La procedura espropriativa dovrà essere interrotta qualora intervenga l'adesione successiva dei proprietari inizialmente dissenzienti.

#### Art. 9

##### Attuazione dei piani di recupero

All'attuazione dei piani di recupero provvedono:

- i Comuni;
- i proprietari singoli ovvero riuniti in consorzio.

Nel caso di attuazione diretta salvo — quanto previsto dal successivo articolo 16, in ordine ai compiti rimessi agli II.AA.CC.PP., nei Comuni ricompresi nel progetto regionale — i Comuni provvedono:

- a) agli interventi diretti al recupero del proprio patri-



monio edilizio, anche avvalendosi degli II.AA.CC.PP.;

- b) agli interventi di realizzazione ed adeguamento delle opere di urbanizzazione;
- c) agli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, cioè essenziali per il conseguimento delle finalità del piano, con interventi diretti o mediante il convenzionamento con i privati;
- d) agli interventi da attuare per la realizzazione delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei proprietari.

L'approvazione da parte del Consiglio comunale dei progetti esecutivi degli interventi di preminente interesse pubblico di cui al punto c) del comma precedente, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento stesso e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Limitatamente al punto d), di cui al precedente secondo comma, il Comune può diffidare i proprietari a dar corso agli interventi previsti con inizio degli stessi entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a due, limitatamente alle quote di proprietà immobiliare dei soggetti inadempienti.

In caso di inerzia dei proprietari delle unità minime di intervento nel dar corso alle opere previste dal piano di recupero, scaduto il termine all'uopo assegnato, il Comune predispone il progetto esecutivo dell'intervento in questione.

L'approvazione da parte del Consiglio comunale di tale progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento stesso e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Tale deliberazione di approvazione dovrà essere notificata nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari degli immobili interessati dall'intervento, ai quali sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni, per manifestare la propria volontà di consorzarsi con il Comune, previa stipulazione di apposita convenzione, per la realizzazione dell'intervento stesso.

La stipulazione della convenzione di cui al comma precedente ha effetto interruttivo del procedimento espropriativo eventualmente avviato nei confronti della proprietà, o della quota di proprietà, del soggetto aderente.

In alternativa all'esproprio, i Comuni, sempre previa diffida ad iniziare i lavori nei termini di cui al precedente quarto comma, possono provvedere all'esecuzione delle unità minime di intervento, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari delle spese sostenute. Per tali occupazioni trova applicazione la disciplina prevista per le occupazioni temporanee e d'urgenza dagli articoli 71 e seguenti della succitata legge 25 giugno 1865, n. 2359, nonché dall'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. Per tali occupazioni non è dovuto alcun indennizzo.

All'attuazione degli interventi che non competono

al Comune secondo quanto disposto dai precedenti commi, provvedono i proprietari degli immobili e delle aree, singoli o riuniti in consorzio.

I Comuni possono affidare mediante apposita convenzione la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la sistemazione urbana ai proprietari, singoli o riuniti in consorzio, che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

#### Art. 10

Piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare all'interno del piano di recupero

All'interno del piano di recupero, ed in conformità alla disciplina dallo stesso prevista, i piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indicazioni delle aree effettuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono ricomprendere anche edifici sui quali si intenda attuare il recupero edilizio.

### TITOLO III

#### PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMUNALE

#### Art. 11

Individuazione dei Comuni beneficiari

L'individuazione dei Comuni da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge è deliberata dalla Giunta regionale.

L'individuazione di cui al comma precedente avviene fra i Comuni dotati di piani di recupero, sulla base di criteri di scelta oggettivi coerenti con gli indirizzi programmatici della Regione nel campo della pianificazione territoriale.

Ai fini del presente Titolo sono assimilati ai piani di recupero i piani particolareggiati relativi alle zone omogenee A.

#### Art. 12

Aree strategiche

I Comuni individuati ai sensi dell'articolo precedente delimitano, entro il termine a tal fine fissato dalla Giunta regionale, l'area strategica entro la quale attivare prioritariamente l'azione di recupero.

Si considera area strategica la porzione del tessuto urbano che, all'interno dei centri urbani o anche in posizione periferica, sia determinante, in relazione alle sue funzioni insediative e di esemplarità, anche potenziali, per la riqualificazione urbana circostante e complessiva.

L'individuazione delle aree strategiche è fatta sulla base di parametri strutturali e sociali.

Sono parametri strutturali:

- la scarsa definizione di assetto formale e funzionale delle strutture e degli spazi esistenti;



- la posizione strategica dell'area rispetto alle zone limitrofe ai fini dell'innescio di un processo diffuso di intervento privato di recupero;
- l'attitudine strutturale dell'area all'insediamento di nuove funzioni o alla trasformazione di quelle esistenti in rapporto alla sua potenziale vitalità economica e ad una positiva valutazione del rapporto costi/benefici.

Sono parametri sociali:

- la presenza e la disponibilità di proprietà pubbliche e private che, in relazione alla loro struttura ed alle loro finalità pubbliche o sociali, consentano la previsione di immediata partecipazione;
- l'esemplarità della situazione edilizia, proprietaria e sociale dell'area, rispetto al recupero urbano nella realtà comunale.

#### Art. 13

##### Programma di riqualificazione urbana

Con la medesima deliberazione di delimitazione dell'area strategica, i Comuni predispongono un programma di riqualificazione urbana, all'interno dell'area delimitata.

Il programma di riqualificazione urbana quantifica gli oneri necessari all'attuazione dei piani di recupero, indica i termini temporali e le fasi della relativa attuazione e, tra l'altro, individua:

- a) gli interventi ricompresi nei piani di recupero che possono essere attuati in regime di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata, nonchè i relativi operatori;
- b) le aree e gli immobili da acquisire od occupare in funzione del successivo recupero;
- c) le opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana;
- d) le spese necessarie per il trasferimento e la sistemazione provvisoria delle famiglie nonchè delle attività artigianali e commerciali che occupano immobili oggetto di interventi di recupero da realizzarsi a cura di enti pubblici;
- e) gli interventi di recupero su immobili da destinare ad uso diverso dall'abitazione con l'indicazione dei relativi operatori.

Agli effetti della progettazione esecutiva degli interventi edilizi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana, la distribuzione planivolumetrica prevista dal piano di recupero od eventualmente da altri strumenti urbanistici, fermo restando l'obbligo del rispetto delle norme che disciplinano le distanze e le altezze, non è vincolante.

#### Art. 14

##### Progetto regionale

Sulla base delle indicazioni contenute nei programmi comunali di riqualificazione urbana, la Giunta regionale delibera il progetto regionale per il recupero edilizio ed urbanistico del patrimonio esistente.

Il progetto di cui al comma precedente comprende

la ripartizione, tra i Comuni individuati ai sensi del precedente articolo 11, degli stanziamenti di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata destinati al recupero abitativo, nonchè dei contributi di cui al successivo articolo 15.

Il progetto di cui al primo comma individua altresì — con effetti vincolanti sulle successive deliberazioni della Giunta regionale di ripartizione dei relativi finanziamenti — gli interventi di recupero su immobili da destinare ad uso diverso dall'abitazione, nonchè eventuali interventi previsti dal programma comunale di riqualificazione urbana e non rientranti nei finanziamenti di cui al comma precedente.

#### Art. 15

##### Finanziamenti agli II.AA.CC.PP. ed ai Comuni

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli II.AA.CC.PP. finanziamenti una tantum, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di recupero da attuarsi in regime di edilizia sovvenzionata, nonchè per le finalità di cui alle lettere b) e d) del precedente articolo 13; i finanziamenti di cui alla lettera c) del succitato articolo 13 sono assegnati ai Comuni.

Il finanziamento può altresì essere concesso al Comune ed allo I.A.C.P. anche per l'acquisto di aree od immobili da recuperare con finanziamenti diversi da quelli del presente articolo, ovvero, limitatamente ai Comuni, per finalità diverse dall'edilizia sovvenzionata.

#### Art. 16

##### Competenze degli II.AA.CC.PP. e spesa ammissibile a finanziamento

La spesa ammissibile al finanziamento di cui all'articolo precedente per gli interventi di edilizia sovvenzionata, viene determinata con riferimento ai costi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

La spesa ammissibile, negli altri casi, è data dall'effettivo costo delle iniziative finanziate.

Il finanziamento per l'acquisto di aree od immobili può essere concesso solo se accompagnato al recupero dei medesimi da attuarsi, eventualmente, anche con provvidenze diverse da quelle di cui al precedente articolo.

L'attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, compresi nel programma comunale ed ammessi al finanziamento di cui al precedente articolo 15, è attribuita allo I.A.C.P. territorialmente competente.

Per gli interventi di cui al comma precedente la Giunta regionale potrà deliberare opportune direttive atte a privilegiare, nella scelta dell'esecutore da parte degli II.AA.CC.PP., l'istituto della concessione ad imprese singole, o riunite in associazione temporanea ovvero a consorzi di imprese.

#### Art. 17

##### Concessione ed erogazione dei finanziamenti

Nel caso di acquisto di aree o di immobili a cura dei Comuni e degli II.AA.CC.PP. ammesso al finanziamento di cui al precedente articolo 15, ovvero ad altre provvidenze regionali di edilizia sovvenzionata, l'emissione del provvedimento di concessione avviene sulla base della presentazione della relativa deliberazione dell'ente, accompagnata dal parere di congruità del competente Direttore provinciale dei lavori pubblici.

L'erogazione del finanziamento concesso, ai sensi del comma precedente, ha luogo a seguito della presentazione del relativo titolo di acquisizione della proprietà.

L'erogazione del finanziamento di cui al precedente articolo 15 allo I.A.C.P. per interventi di recupero ha luogo con le stesse modalità e misure previste dall'articolo 84, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

#### Art. 18

##### Attuazione tramite occupazione

Sono ammessi al finanziamento previsto dal precedente articolo 15 gli oneri sostenuti dai Comuni o per loro delega dagli II.AA.CC.PP. per l'esecuzione degli interventi di recupero in sostituzione dei proprietari degli immobili ai sensi dell'articolo 28, ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I proventi del rimborso da parte dei proprietari — sia in unica soluzione che in forma rateizzata — saranno reimpiegati dai Comuni o dagli II.AA.CC.PP. delegati per le medesime finalità previste dal precedente articolo 15.

La restituzione da parte dei proprietari degli oneri sostenuti dal Comune può avvenire anche in forma rateizzata. In tale caso, la restituzione avviene:

- a) per coloro che hanno i requisiti prescritti per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata, con le modalità di tasso e durata previste dall'articolo 82, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 31 della presente legge;
- b) per coloro che non hanno i requisiti per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata, alle condizioni di tasso previste dai decreti ministeriali emessi ai sensi del Titolo II del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1 novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in un periodo fino a 15 anni.

I Comuni possono altresì, in cambio della proprietà dell'alloggio da recuperare, costituire un diritto di usufrutto, di uso o di abitazione in favore del precedente proprietario e del suo coniuge.

#### Art. 19

##### Incentivi particolari

Per gli interventi di recupero su immobili ubicati in piani di recupero, il tasso di cui al primo comma dell'articolo 82 della legge regionale 1 settembre 1982,

n. 75, è ridotto a zero.

Per gli interventi di edilizia convenzionata di recupero di immobili inseriti in piani di recupero, il tasso di cui all'articolo 82, ultimo comma, come sostituito dall'articolo 31 della presente legge, e le percentuali di cui all'articolo 94, secondo e ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono ridotti di tre punti per le cooperative e di due punti per le imprese.

Analogamente la percentuale di cui all'articolo 94, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è ridotta al 3% per gli interventi di edilizia agevolata in favore di privati che recuperano o costruiscono alloggi, ovvero acquistano alloggi ubicati in piani di recupero.

#### Art. 20

##### Acquisto di immobili

da recuperare in regime convenzionato o agevolato

Per gli interventi di recupero in regime di edilizia convenzionata od agevolata su immobili da acquistare inseriti in piani di recupero, i massimali di spesa ammissibile a contributo o ad anticipazione sono incrementati del 20%.

Nel caso di cui al comma precedente, qualora l'operatore richieda l'erogazione anticipata dei contributi, la certificazione comunale attestante l'avvenuto inizio dei lavori, prevista dall'articolo 113, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, può essere sostituita dal titolo di acquisizione della proprietà dell'immobile da recuperare e dal prescritto parere tecnico sul relativo progetto di recupero.

#### Art. 21

##### Finanziamento organico dei piani di recupero

Gli operatori di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, punto 3), possono presentare alla Regione per il relativo finanziamento, anche in Comuni diversi da quelli individuati ai sensi del precedente articolo 11, piani di recupero regolarmente approvati, corredati da un programma di acquisizione dei finanziamenti necessari per la loro attuazione.

Per l'attuazione di tali piani di recupero, la Regione può assicurare la copertura contributiva in forma organica e completa attraverso i vari canali contributivi con i quali è autorizzata ad intervenire in favore dei diversi operatori.

A tal fine, con apposita deliberazione della Giunta regionale, vengono fissati, alla luce della normativa vigente, modalità, importi, priorità e tempi della concessione dei vari contributi.

#### Art. 22

##### Convenzioni con Istituti di credito

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con le modalità di cui all'articolo 115 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, apposite convenzio-

ni con gli Istituti di credito, al fine di agevolare l'accesso al credito nonchè per abbreviare i tempi di messa a disposizione dei finanziamenti per gli operatori ammessi a contributo.

#### TITOLO IV

### NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DI DISPOSIZIONI VIGENTI TENDENTI AD AGEVOLARE GLI INTERVENTI DI RECUPERO URBANISTICO ED EDILIZIO

#### Art. 23

Disposizioni agevolative del recupero in regime agevolato e convenzionato

In deroga a quanto previsto dall'articolo 118 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per gli interventi di edilizia agevolata si prescinde dall'ubicazione in zona di recupero dell'immobile da recuperare.

Gli interventi di recupero sono altresì ammessi a contributo anche nel caso di destinazione a scopi alloggiativi di immobili o vani che prima dell'intervento di recupero erano destinati ad altro uso.

Nel caso di interventi di recupero è consentito pure l'ampliamento dell'immobile esistente purchè, peraltro, la superficie dell'alloggio ampliato non superi il limite previsto dall'articolo 121 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per gli alloggi di nuova costruzione.

Alla stessa condizione di limite di superficie di cui al comma precedente, è altresì consentito recuperare più unità immobiliari per ricavarne un'unica abitazione.

All'articolo 4, primo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, le parole «ai sensi dell'articolo 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457», sono sostituite con le parole «ai sensi dell'articolo 8, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75».

#### Art. 24

Riserva per i precedenti occupanti

In via generale, per gli alloggi recuperati dai Comuni e dagli II.AA.CC.PP. con contributi pubblici o con fondi propri, l'Assessore ai lavori pubblici può autorizzare, su richiesta dei Comuni stessi, la riserva in favore dei precedenti occupanti, purchè in possesso dei requisiti per accedere all'edilizia agevolata.

#### Art. 25

Interventi di proprietari di più alloggi

I proprietari di immobili compresi nei piani di recupero che intendono recuperare più alloggi da assegnare in locazione o da vendere a soggetti aventi i requisiti per l'edilizia agevolata, sono equiparati — previa stipula di apposita convenzione ai sensi

dell'articolo 133, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 35 della presente legge — alle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della citata legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

#### Art. 26

Riduzione degli oneri concessori

Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione all'interno dei piani di recupero delle opere di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettera e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, da calcolarsi con l'applicazione dei coefficienti correttivi già previsti dalle deliberazioni comunali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per tali tipi di interventi, ridotti della metà.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sono esenti dal pagamento degli oneri concessori.

Analogamente sono esenti dagli oneri concessori gli interventi di recupero concernenti la trasformazione in abitazioni rurali di fabbricati rurali precedentemente destinati a scopi produttivi.

#### TITOLO V

### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1982, N. 75

#### Art. 27

Comitati tecnici provinciali per l'edilizia

Presso ogni Direzione provinciale dei lavori pubblici è istituito il Comitato tecnico provinciale per l'edilizia così composto:

- dal Direttore provinciale dei lavori pubblici in veste di presidente con facoltà di farsi sostituire da altro dipendente della medesima Direzione provinciale;
- da due dipendenti della Direzione provinciale dei lavori pubblici;
- da un ingegnere ed un architetto designati dai rispettivi ordini professionali.

Il Comitato dura in carica 5 anni.

Alle sedute del Comitato può essere invitato in veste consultiva, senza diritto di voto, il progettista.

Le funzioni di segreteria del Comitato vengono svolte da un funzionamento della Direzione provinciale dei lavori pubblici.

#### Art. 28

Competenze dei Comitati

I Comitati tecnici provinciali per l'edilizia esprimono parere sui progetti, sulle relative varianti sostanziali, nonchè sugli altri oggetti stabiliti dalla normativa tecnica regionale relativi agli interventi di edilizia con-



venzionata ed agevolata.

Il parere di cui al comma precedente deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto; in caso contrario, si intende favorevole.

È abrogato l'articolo 34 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

#### Art. 29

Competenze della Commissione tecnica del Consorzio regionale tra gli II.AA.CC.PP.

L'articolo 33 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 33

La Commissione tecnica esprime parere sui progetti, sulle relative varianti sostanziali, nonché sugli altri oggetti stabiliti dalla normativa tecnica regionale, relativi agli interventi di edilizia sovvenzionata.

La Commissione tecnica indica altresì i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativamente ai progetti sottoposti al suo parere. Eventuali proroghe di tali termini possono essere concesse solo per comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili all'atto dell'approvazione del progetto.

Il parere della Commissione tecnica deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto; in caso contrario, si intende favorevole.».

#### Art. 30

Cessione alloggi II.AA.CC.PP.

Le percentuali del 20% e del 10% previste dall'articolo 70, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono sostituite dal 35% e, rispettivamente, dal 20%.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle cessioni di alloggi già perfezionate con il contratto di compravendita alla data di entrata in vigore dalla presente legge.

#### Art. 31

Modifica dei tassi per le Cooperative

L'ultimo comma dell'articolo 82 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Tali anticipazioni sono estinte entro il termine massimo di 20 anni, al tasso annuo del 5%.».

#### Art. 32

Abitazioni rurali

All'articolo 89 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

«Per gli interventi di cui ai commi precedenti, in alternativa all'obbligo di alienare l'abitazione non adeguata eventualmente posseduta, previsto dal precedente

articolo 24, primo comma, lettera c), il richiedente può procedere alla variazione della sua destinazione d'uso, da abitativo a produttivo.».

#### Art. 33

Contributi per il completamento

In deroga a quanto previsto dall'articolo 92, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, i contributi di cui agli articoli 88, 89 e 90, nonché le anticipazioni di cui all'articolo 94 della medesima legge, possono essere concessi anche per interventi di edilizia agevolata i cui lavori all'atto della presentazione della domanda siano già iniziati ma non abbiano ancora raggiunto la fase di conclusione del grezzo, ovvero, per gli interventi di recupero, la metà dei lavori previsti dal progetto approvato.

Nei casi di cui al comma precedente, i massimali di spesa ammissibile a contributo od anticipazione sono ridotti alla metà.

La certificazione dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata in via esclusiva dal Comune, territorialmente competente.

#### Art. 34

Proroga del termine di vendita degli alloggi

Il secondo comma dell'articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dai seguenti:

«Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli II.AA.CC.PP., l'alienazione degli alloggi deve intervenire, a pena di decadenza del provvedimento di concessione e conseguente restituzione delle quote di contributo od anticipazione erogate, entro 2 anni dall'ultimazione dei lavori.

Eventuali variazioni del termine di cui al comma precedente, che si rendono necessarie in relazione all'andamento del mercato immobiliare, vengono adottate dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dal precedente articolo 8.».

#### Art. 35

Localizzazione fuori dei P.E.E.P.

L'articolo 133 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 133

Gli interventi di edilizia residenziale pubblica possono essere localizzati anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta fermo, per gli interventi di imprese e di



cooperative, l'obbligo della previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, tra l'altro, esplicitamente richiami, per gli alloggi realizzati ed i rispettivi acquirenti od assegnatari, l'applicazione della disciplina concernente l'edilizia convenzionata.».

#### Art. 36

##### Trasformazione cooperative

Fermo restando che la trasformazione delle cooperative edilizie da proprietà indivisa a proprietà individuale può aver luogo solo dopo la liquidazione finale del contributo loro concesso, la disciplina prevista dall'articolo 135 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, si estende pure alle cooperative ammesse a contributo posteriormente all'entrata in vigore della citata legge regionale.

#### Art. 37

##### Variazioni consentite per beneficiari di edilizia agevolata

Fermi restando la forma contributiva ammessa ed i termini fissati per la presentazione dei documenti ai sensi dell'articolo 92, primo e secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il Direttore provinciale dei lavori pubblici è autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione anche in difformità alle indicazioni di localizzazione e tipo di intervento contenute nella deliberazione di ammissione, purchè tale variazione avvenga entro i limiti del territorio provinciale di competenza.

## TITOLO VI NORME FINALI

#### Art. 38

##### Calcolo del fabbisogno abitativo per l'edilizia economica e popolare

Nella determinazione del fabbisogno abitativo per l'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si dovrà tener conto della quota di fabbisogno che si intende soddisfare con gli interventi di recupero.

#### Art. 39

##### Applicabilità

Nell'ambito del territorio regionale, non trovano applicazione le norme previste dal Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.

#### Art. 40

##### Disposizioni transitorie

per la normativa tecnica ed i pareri

Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2, primo comma, lettera d), trovano applicazione per gli interventi per i quali l'ammissione a contributo od anticipazione viene deliberata dalla Giunta regionale posteriormente alla loro entrata in vigore.

Le Commissioni edilizie integrate comunali continuano ad operare fino alla costituzione dei Comitati tecnici provinciali per l'edilizia.

La disposizione di cui ai precedenti articoli 31 e 34 non si applica agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuto il provvedimento di liquidazione finale del contributo.

#### Art. 41

Gli oneri previsti dai punti 1), 2), 3) e 5) del primo comma del precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 3153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986. Lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato, in termini di competenza, di complessive lire 1.500 milioni, suddivise in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito, al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IV - il capitolo 3173 con la denominazione: «Contributi una tantum ai Comuni per le spese relative alle prestazioni professionali connesse con l'elaborazione dei piani di recupero» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

All'onere complessivo di lire 3.500 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Sui precitati capitoli 3153 e 3173 vengono, altresì, iscritti, in termini di cassa, gli stanziamenti di lire 500 milioni e, rispettivamente, di lire 1.000 milioni, ai quali si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986.

#### Art. 42

Per le finalità previste dalle lettere b), c) e d) del precedente articolo 13 e dal precedente articolo 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.500 milioni per l'anno

1986 e di lire 13.500 milioni per l'anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8424 con la denominazione: «Finanziamenti una tantum agli II.AA.CC.PP. ed ai Comuni per interventi di recupero e di riqualificazione urbana» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 22.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 13.500 milioni per l'anno 1987.

Al predetto onere di lire 22.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Sul precitato capitolo 8424 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 4.000 mi-

lioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986.

#### Art. 43

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 aprile 1986

BIASUTTI



 **COMITATO INIZIATIVE CASTELLANE**

Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici  
della regione Friuli-Venezia Giulia


**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**


Direzione del Turismo - Direzione dell'Istruzione

**PROVINCE DI GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE**

Assessorati alla Cultura

Comuni di Cassacco, Cervignano, Cordovado, Fagagna, Gemona,  
Moggio Udinese, Palmanova, Pordenone, Premariacco,  
Rive d'Arcano, San Floriano del Collio, Spilimbergo, Trieste,  
Udine, Venzone, Zoppola

 **CRUP CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE**

 **CHIMICA DEL FRIULI**

**OPERATORI ECONOMICI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA**

# Concerto al Castello

Con il patrocinio del Ministero del Turismo e dello Spettacolo

## Cartellone CONCERTO AL CASTELLO 1986

UDINE - Castello, Santa Maria - 31 maggio  
"I solisti"

S. FLORIANO DEL COLLIO - Castello - 7 giugno  
"Sestetto d'archi"

SPIILIMBERGO - Castello - 14 giugno  
Ensemble "Kithara" (chitarra e archi)

TRIESTE - Cattedrale di S. Giusto - 19 giugno  
Orchestra "I cameristi di Venezia" e Coro Polifonico  
"Benedetto Marcello"

CORCHIVADO - Villa Freschi Piccolomini  
28 giugno  
Ensemble "Oswald von Wolkenstein"

GEMONA - Loggia municipale - 5 luglio  
Duo pianistico G. Gorini - E. Bagnoli

PALMANOVA - Duomo - 11 luglio  
Orchestra da camera di Padova

IPPLIS - Rocca Bernarda - 12 luglio  
Gruppo vocale e strumentale - "Nova Academia"  
(con strumenti antichi)

VENZONE - Palazzo municipale - 19 luglio  
"Il Ballarino"

ZOPPOLA - Castello - 26 luglio  
G. Carmignola (violino), D. Asciolla (viola),  
R. Filippini (violoncello)

STRASSOLDO - Castello - 2 agosto  
"Ottoni di Verona"

MOGGIO - Abbazia - 9 agosto  
"I Musici Veneti"

ARCANO - Castello - 23 agosto  
Quartetto di Zagabria

VILLALTA - Castello - 30 agosto  
"I Cameristi di Venezia"

CASSACCO - Castello - 6 settembre  
Alirio Diaz (chitarra) - con la partecipazione di Senio Diaz

PORDENONE - Duomo - 20 settembre  
"Klavierquartett Artis"





architettonici, archeologici e naturalistici presenti nel territorio comunale: il Lago di Ragogna, da risanare, il Monte di Muris (o di Ragogna) da tutelare e valorizzare nei suoi ambiti boschivi, il castello di Ragogna, da recuperare e valorizzare, l'ambito fluviale del Tagliamento: si tratta di un complesso di beni di notevole interesse, che merita di salvaguardare e valorizzare anche mediante il loro inserimento nel sistema del parco del Tagliamento e nel sistema dei castelli friulani in corso di recupero e per i quali il Consorzio sta mettendo a punto un programma di valorizzazione. E' necessario a tal fine procedere al completamento degli interventi sul castello e ad una loro finalizzazione: ambito archeologico nel sito del castello di sotto, copertura della Chiesa di S. Pietro per ricavarne uno spazio permanente per incontri culturali, completamento degli interventi sul perimetro fortificato, studio della possibilità di ricostruzione del mastio, che si presenta di modeste dimensioni.

Dopo alcuni interventi dell'Arch. Maida, Vicepresidente della Provincia di Udine, che ha posto in rilievo gli intendimenti della sua Amministrazione concretatasi nella costituzione di un gruppo di tecnici per la redazione del Progetto Integrato «Forte di Osoppo e Rocca di Ragogna», dell'Arch. Sonvilli sui problemi di progettazione, di don Ferino sulle necessità di intervento, si sono avute le conclusioni dell'Assessore Regionale all'Istruzione, alla Formazione Professionale, ai Beni e alle Attività Culturali Rag. Dario Barnaba. L'Assessore regionale ha posto in luce le potenzialità e i limiti d'intervento della propria Amministrazione, passando in rassegna le iniziative programmate e in particolare la grande Mostra sui Longobardi del 1988 e dichiarando la disponibilità dell'Amministrazione regionale a sostenere iniziative di valorizzazione dei beni culturali di Ragogna.

Numeroso e qualificato il pubblico presente: notati tra gli altri il Prof. Arch. Pierluigi Grandinetti, dell'Università di Venezia e il Prof. Arch. Claudio Visintini dell'Università di Trieste (che con l'ing. Meriggi dell'Università di Udine e il Prof. Marzio Strassoldo, dell'Università di Trieste, fanno parte del gruppo di progettazione della Provincia per il progetto integrato Osoppo-Ragogna), il Prof. Arch. Gianni Avon, dell'Università di Udine, il Prof. Pietro Enrico di Prampero dell'Università di Ginevra, la Dott.ssa Marisanta di Prampero, Presidentessa del Comitato Iniziative Castellane che organizza il prestigioso ciclo di «Concerto al Castello», il Presidente uscente della Comunità Collinare Cav. Melchior, il Sindaco di San Daniele e consigliere regionale Prof. Floramo ed altri.

Il Convegno, organizzato a cura dell'Assessorato comunale alla Cultura retto dall'Assessore Dott.ssa Donata De Monte e dal Consorzio, si è concluso con la visita al Museo Civico di Ragogna istituito e gestito a cura del locale gruppo archeologico e con una visita guidata al castello, condotta dal Dott. Cerutti.

### **INCONTRO AL CASTELLO DI STRASSOLDO TRA IL CONSORZIO E L'ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI**

Gli organismi direttivi rispettivamente del Consorzio guidato dal Presidente Prof. Marzio Strassoldo e della Sezione del Friuli-Venezia Giulia dell'Istituto Italiano dei Castelli presieduta dal Dott. Ezio Teren-

zani si sono incontrati per un cordiale scambio di opinioni nel castello di Strassoldo il 22 maggio. L'incontro aveva lo scopo di avviare più intensi rapporti di collaborazione tra il Consorzio dei proprietari e un Istituto che da anni svolge una utile opera in favore del patrimonio castellano.

I risultati dell'incontro possono sintetizzarsi nel documento che segue.

I due organismi nel corso dell'incontro tenutosi al Castello di Strassoldo il 22 maggio 1986 hanno concordato di

- 1) sviluppare un'azione di reciproca *informazione* sulle iniziative programmate;
- 2) realizzare forme di *coordinamento* dei programmi, al fine di evitare sovrapposizioni di date o duplicazioni di iniziative;
- 3) studiare la possibilità di organizzare *iniziative in comune*.

I due organismi concordano sulla ampia complementarietà delle attività e delle funzioni proprie delle due entità castellane, riconoscendo che per entrambe esistono spazi autonomi e specifici di attività, per i quali non si pongono problemi di sovrapposizione o di dispersione di risorse e di energie. Infatti, pur essendo comune il *fine culturale* della conservazione e rianimazione dell'architettura fortificata, ben distinte sono le caratteristiche dei due enti in ordine ai seguenti aspetti fondamentali: a) compagine sociale; b) strumenti d'intervento; c) attività.

Per quanto riguarda la *compagine sociale*, è noto come il Consorzio si configuri come un ente dotato di personalità giuridica che raccoglie soltanto i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di opere fortificate, nonché gli enti pubblici territoriali e le associazioni di valorizzazione dei luoghi (Pro-LoCo) nel cui territorio rientri un'opera fortificata da salvaguardare e valorizzare; l'IBI al contrario raccoglie tutti coloro, indipendentemente da rapporti di proprietà, che siano interessati allo studio ed alla conoscenza dell'architettura fortificata.

Per quanto riguarda gli *strumenti*, il Consorzio pone a fondamento della propria esistenza ed azione la convinzione che l'architettura fortificata possa essere salvaguardata solo attraverso: a) il diretto coinvolgimento della proprietà nell'opera di conservazione; b) il cointeressamento degli enti pubblici territoriali entro il cui ambito di competenza rientri l'opera fortificata; c) un'assidua opera di assistenza tecnica, coinvolgente il complesso dei problemi di natura architettonica, giuridica, amministrativa, tributaria e urbanistica che sono legati all'azione di conservazione e valorizzazione delle opere fortificate; d) concrete iniziative di promozione di restauri e di valorizzazione dei complessi fortificati. L'IBI privilegia il momento squisitamente culturale e scientifico dello studio, della ricerca e della conoscenza delle specifiche caratteristiche dell'architettura fortificata e della sua divulgazione attraverso viaggi di studio e pubblicazioni.

In ordine alle *attività*, il Consorzio opera attraverso un insieme di iniziative tutte dirette espressamente ad assistere la proprietà e a promuovere concrete iniziative di restauro e di valorizzazione.

Esse si traducono in a) pubblicazioni, dirette a fornire agli associati conoscenze tecniche e giuridi-

co-tributarie, a valorizzare singoli castelli (Collana Castelli Storici), a far conoscere i risultati di studi e ricerche sui problemi del restauro e della valorizzazione; b) incontri culturali, intesi e valorizzare singoli castelli; c) presentazioni di restauro, organizzate al fine di far conoscere i risultati, positivi o negativi, di operazioni di restauro; d) convegni e incontri, organizzati al fine di coinvolgere l'opinione pubblica gli operatori pubblici e le pubbliche amministrazioni competenti in progetti di intervento su singoli complessi fortificati; e) iniziative coordinate di valorizzazione di singoli castelli o insieme di opere fortificate, attraverso le iniziative organizzate dal Comitato Iniziative Castellane, Associazione aperta a tutti coloro che intendono contribuire concretamente ad attività di valorizzazione. L'IBI sviluppa le sue attività nel campo delle pubblicazioni scientifiche, delle iniziative di scavo archeologico, dei convegni scientifici, dei viaggi di studio in Italia e all'estero al fine di diffondere la conoscenza più ampia sull'architettura fortificata non solo regionale.

Constatata la chiara differenziazione di funzioni, di compiti, di caratteristiche e di ambiti operativi, va considerata l'esistenza di alcune *aree problematiche*, per le quali vanno ricercate idonee soluzioni:

a) *impatto con l'opinione pubblica*: l'esistenza di due entità associative che si occupano di castelli in regione può creare qualche confusione con la stampa, con gli enti pubblici ma soprattutto con l'opinione pubblica: a parere del Consorzio a questo problema si può agevolmente ovviare operando in due direzioni: 1) in ogni comunicato o dichiarazione pubblica precisare sempre, con concisione ma anche con chiarezza, la natura della compagine della rispettiva realtà associativa (come fa peraltro già il Consorzio, precisando sempre che si tratta del Consorzio dei proprietari); 2) cogliendo ogni possibile occasione per apparire in collaborazione e congiuntamente, talchè ci potranno essere dubbi eventualmente sulla natura delle due associazioni ma non sul fatto che esse operano concordemente sia pure per vie differenti;

b) *natura delle iniziative e divisione dei compiti*: le iniziative dovrebbero essere sempre definite negli obiettivi e nelle caratteristiche e presentate pubblicamente in modo da evidenziare i diversi campi di azione e le distinte funzioni delle due realtà: al Consorzio dovrebbero sempre competere le iniziative tese a *promuovere e agevolare dirette operazioni di restauro e di valorizzazione di opere fortificate, specie se consorziate*; all'Istituto dovrebbero sempre competere le iniziative dirette a *promuovere l'allargamento e l'approfondimento delle conoscenze in tema di architettura fortificata* (e quindi scavi archeologici, pubblicazioni scientifiche, convegni scientifici, viaggi di studio, pubblicazioni storiche); qualora l'area fosse comune ad entrambi gli organismi, si dovrebbe rendere indispensabile l'organizzazione in comune dell'iniziativa;

c) *proselitismo*: si sono verificati casi di confusione tra i due enti, che potrebbero essere facilmente superati qualora si lasciasse la priorità al Consorzio nel caso di proprietari possessori o detentori e di comuni con un castello nel proprio territorio, mentre d'altra parte il Consorzio potrebbe sviluppare una interessante opera di supporto e di proselitismo a favore dell'Istituto tra i visitatori dei castelli e tutti quegli interessati, studiosi e appassionati che entrano in contatto per ragioni di studio o di visita con i proprietari. In ogni caso andrebbe agevolata tra i

consorziate la iscrizione all'Istituto. Ciò potrebbe essere perseguito mediante la più ampia diffusione tra i soci delle due realtà associative dello statuto e delle schede d'adesione dell'altro ente.

## **INCONTRO IN CANTIERE AL BORGO CASTELLO DI GORIZIA**

Da anni con pazienza il Consorzio va sviluppando un'azione diretta a diffondere i principi del corretto restauro con particolare riferimento all'architettura fortificata. Si tratta di un'azione che è destinata a manifestare benefici effetti in un ambito ben più ampio, riguardante comunque gli interventi su complessi edilizi antichi che richiedono particolari attenzioni, estrema prudenza e la riconsiderazione di tecniche costruttive tradizionali.

Per rendere noti i criteri con i quali si va intervenendo a cura dell'Amministrazione Provinciale di Gorizia per il recupero delle case Dornberg e Tasso destinate ad ospitare in modo più appropriato le raccolte dei Musei Provinciali, il Consorzio ha ritenuto di organizzare una «Presentazione di restauro» a cantiere ancora aperto, in modo da presentare ad un qualificato pubblico di tecnici, di esperti e di proprietari di castelli le tecniche seguite per il restauro di tale complesso e in particolare per la ricostruzione delle volte in laterizio che un tempo caratterizzavano gli scantinati delle case di Borgo Castello.

Nel corso dell'«incontro in cantiere», il progettista e direttore dei lavori Arch. Roberto Raccanello ha illustrato al pubblico le caratteristiche degli edifici e la natura degli interventi eseguiti dall'Impresa Rizzani de Eccher di Udine e da una impresa artigiana giunta appositamente dalla Toscana per curare la ricostruzione della volte in laterizio, secondo tecniche tradizionali ormai praticamente sconosciute in Friuli ed ancora note ed applicate nel senese e in altre parti della Toscana.

Dopo il sopralluogo in cantiere, dove si è potuto constatare direttamente il risultato degli interventi, di cui alcuni ancora in corso, l'incontro è proseguito a Palazzo Attems, dove, dopo il saluto della Direttrice dei Musei Provinciali Dott.ssa Maria Masau Dan, l'Arch. Raccanello sulla scorta di diapositive ha illustrato al pubblico le caratteristiche statiche delle volte in laterizio e le modalità di realizzazione, ricavandone alcuni insegnamenti in tema di teoria e pratica del restauro architettonico.

L'incontro svoltosi il 22 febbraio, è stato seguito da un qualificato pubblico di amministratori, di tecnici, di consorziate. Tra i presenti, si possono citare l'Assessore Provinciale alle Finanze Dott. Franco Gallarotti, i membri del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, l'arch. Nicoletti ed altri tecnici ed esperti.

## **INAUGURATO CON UNA RELAZIONE DEL CONSORZIO IL CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ARTIGIANI EDILI**

L'Ente Sviluppo Artigianato del Friuli-Venezia Giulia (ESA) ha promosso nello scorso gennaio un interessantissimo corso di formazione per gli artigiani edili impegnati nel recupero edilizio.

L'iniziativa, tenutasi presso il Segretariato Regionale della Ricostruzione che ha per sede un palazzo di Via Vittorio Veneto splendidamente restaurato, è stata organizzata dal CEDETA di S. Donà del Piave

con il patrocinio del Centro Europeo di Formazione degli artigiani per la conservazione del Patrimonio Architettonico, di Venezia.

Il Presidente del Consorzio è stato chiamato a svolgere una relazione alla seduta inaugurale del Corso, sul tema «Le iniziative private di restauro - Ruolo dei proprietari e delle organizzazioni non governative».

Un secondo corso si è tenuto in febbraio a Villa Manin. Alla seduta conclusiva del corso è stato invitato il Consorzio, rappresentato dal Presidente Prof. Marzio Strassoldo, dal Consigliere Delegato alle Attività Culturali Dott.ssa Marisanta di Prampero, dal Consigliere Delegato ai Problemi di Restauro Arch. Roberto Raccanello e dal Prof. Pietro Enrico di Prampero.

### PRESENTATI A PALAZZO TORRIANI GLI ATTI DEL CONVEGNO DI SPILIMBERGO SUL RIUSO DEI CASTELLI

Di fronte ad un numeroso pubblico di consorziati, di operatori culturali e di esponenti del mondo economico è stato presentato nella Foresteria di Palazzo Torriani il volume contenente gli Atti del Convegno organizzato nel 1984 a Spilimbergo sul tema «Valorizzazione e riuso dei castelli, curato da Leonardo Formentini.

Si tratta di un volume di notevole interesse, i cui elementi caratterizzanti e la cui ricchezza di indicazioni per la valorizzazione del nostro patrimonio fortificato è stata puntualmente messa in luce dal Dott. Gilberto Ganzer, Direttore del Museo Civico di Pordenone, che ha accettato l'invito a presentare la nuova pubblicazione del Consorzio.

La manifestazione si è aperta con un intervento introduttivo del Presidente Prof. Strassoldo, che ha dato altresì lettura dei molti messaggi di adesione pervenuti. E' seguita la ricca ed esauriente presentazione del Dott. Ganzer, che ha sottolineato le indicazioni di maggior interesse che emergono dal volume, mentre Leonardo Formentini ha sviluppato alcune considerazioni sui motivi che hanno condotto alla pubblicazione degli Atti e sulle prime iniziative che ormai vanno realizzandosi sulla base dei risultati del Convegno.

E' seguito un dibattito al quale hanno partecipato l'Ing. Sapia, l'arch. Raccanello ed altri.

### NOTIZIE DAI CASTELLI / RESTAURI

**STRASSOLDO / CASTELLO:** Iniziati i lavori di restauro della casetta quattrocentesca sita nel castello di Sopra e che pare ospitasse la Loggia del Comune di Strassoldo. I lavori, curati dalla proprietaria, Co.ssa Elisabetta di Strassoldo, sono sostenuti da un contributo regionale previsto dalla L.R. 60/1976.

**TRICESIMO / CASTELLO:** Pressochè completati i lavori di restauri eseguiti dalla Soprintendenza sotto la direzione dell'Arch. Mazzoli.

**RAGOGNA / CASTELLO:** La Soprintendenza ha recentemente terminato un primo lotto di lavori riguardanti il restauro della torre campanaria posta all'ingresso del castello e il consolidamento di una parte delle mura di cinta. I lavori, assai correttamente eseguiti, sono stati seguiti dall'Arch. Vouk.

**GORIZIA / BORGO CASTELLO:** Proseguono i lavori commessi dall'Amministrazione Provinciale ad alcune case del Borgo Castello destinate ad un ampliamento dei Musei Provinciali. I lavori vengono seguiti dall'Arch. Raccanello.

### NOTIZIE DAI CASTELLI / VALORIZZAZIONE

**S. FLORIANO / CASTELLO:** Iniziati i lavori per un importante complesso di interventi per la valorizzazione del castello: un campo da golf a nove buche, la piscina, il Club e un piccolo albergo ospitato in un rustico attiguo sono destinati a fare del castello di San Floriano un centro turistico di notevole richiamo.

**PALMANOVA / FORTEZZA:** In una riunione con gli Amministratori Comunali e il Gen. Pietro Giannattasio, Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa Spadolini, presente il Consorzio nella persona del Presidente, sono state gettate le basi per un più intenso impegno delle Forze Armate per la manutenzione e valorizzazione della cinta fortificata della città stellata.

Prego inviarmi le seguenti pubblicazioni del Consorzio, tra quelle indicate a pag. 4

Titolo	Copie
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Pagamento:  contrassegno  versamento ccp 12167334

Data ..... Nome e Cognome .....

Indirizzo .....

Alla Segreteria del  
CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA  
DEI CASTELLI STORICI DEL  
DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA

33010 CASSACCO (Udine)



## CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI STORICI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Sede

Castello di Cassacco - 33010 CASSACCO/Udine

Tel. (0432) 851839/987027/852336

Conto Corrente postale n. 12167334

Codice Fiscale n. 80025260300

### Natura e finalità

E' un ente riconosciuto giuridicamente che raccoglie i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di castelli e opere fortificate della regione, oltre a quegli organismi, quali comuni, aziende di soggiorno e proloco che hanno un diretto interesse alla conservazione e valorizzazione di questi monumenti. Esso si propone di promuovere iniziative di valorizzazione e concrete opere di restauro, fornendo agli interessati la opportuna assistenza tecnica e per l'espletamento delle pratiche necessarie ad ottenere contributi ed interventi, e sensibilizzando l'opinione pubblica e gli uffici competenti. Vi aderiscono numerosi soggetti privati ed importanti enti quali i comuni di Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste, Gemona, Spilimbergo, Monfalcone, Valvasone, Polcenigo, Gradisca d'Isonzo, Venzona, Palmanova, Artegna, Cassacco, Fagagna, S. Vito al Tagliamento, Sequals, Ragogna, Osoppo, la Curia Arcivescovile di Udine, le Amministrazioni Provinciali di Gorizia, di Trieste e di Pordenone e la Comunità Collinare del Friuli.

### Cariche sociali

**Consiglio d'Amministrazione:** Prof. Marzio Strassoldo (Presidente/Strassoldo), Geom. Ciro Castenetto (Vice-presidente/Cassacco), Avv. Michele Formentini (Vice-presidente/S. Floriano), Dott. Alberto Asquini (Fagagna), Avv. Marino De Grassi (Gorizia), Sig.ra Magda Ferrarese (Comune di Gemona), Avv. Michele Formentini (S. Floriano), Ing. Dino Mantovani (Comune di Udine), Co. Prospero Panciera di Zoppola (Zoppola), Dott.ssa Marisanta di Prampero (Prampero), Arch. Roberto Raccanello (Rosazzo), Ing. Domenico Taverna (Arcano), Dr. Ernesto Liesch (Segretario).

### Revisori dei conti

Sig. Giuseppe Schicker (Ravistagno), Dr. Gianni Venier (Sterpo), Co. Alvis Savorgnan di Brazzà (Cergneu), Geom. Sergio Basso (Gronumbergo), Duca Gianluca Badoglio (Flambruzzo).

### Probitari

Co. Ettore di Valvasone (Valvasone), Dr. Carlo Bonati Savorgnan d'Osoppo (Artegna), Dom Carlos Tasso Coburgo e Bragança (Villalta), Co.ssa Luisa Custoza (Colloredo), Giovanna Nievo (Colloredo).

## COMITATO INIZIATIVE CASTELLANE

Sede: Castello di Cassacco - 33100 CASSACCO/Udine

Tel. (0432) 851839/852336

Conto Corrente postale n. 12922332

Codice Fiscale e P. IVA n. 01351910300

### Natura e finalità

E' un'associazione aperta a chiunque sia interessato a collaborare a iniziative di concreta valorizzazione dei castelli e opere fortificate della regione. Promuove, in stretta collaborazione con il Consorzio, iniziative e manifestazioni dirette a far conoscere e a rianimare questi monumenti, come concerti, mostre, visite guidate, spettacoli folcloristici, ecc. Ad esso si deve l'organizzazione di iniziative di successo, quali la Mostra Mercato dell'Antiquariato a Colloredo (1975) e la fortunata serie di «Concerto al Castello», che si ripete ogni anno.

Gli appassionati dei castelli se desiderano fornire un concreto contributo alla loro conservazione e valorizzazione, sono invitati ad aderire al Comitato.

### CARICHE SOCIALI

**Consiglio d'Amministrazione:** Marisanta di Prampero (Presidente), Arturo Toso (Vicepresidente), Ciro Castenetto (Tesoriere), Nadia Dri (Consigliere), Marzio Strassoldo (Consigliere), Gianni Passalenti (Segretario).

**Direzione artistica:** Claudio Gasparoni.

**Segreteria operativa:** Umberto Tracanelli (Selezione complessi e programmi), Maurizio Grattoni (Grafica), Leonardo Formentini (Stampa), Giulio Miceu (Documentazione), Aurora Schneider (Gestione indirizzario), Nadia Dri (Logistica).

**Collegio Revisori dei Conti:** Felice Colonna, Ernesto Liesch, Claudio Tosoratti.

### COLLABORATORI DEL NOTIZIARIO

Hanno collaborato a questo numero: Michele Formentini, Leonardo Formentini, Ernesto Liesch, Roberto Raccanello, Marzio Strassoldo.

### CASTELLI

Notiziario trimestrale del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli - Venezia Giulia

Redazione: Castello di Cassacco, 33010 CASSACCO

Direttore responsabile: Gianni Passalenti

Autorizzazione del Trib. di Udine n. 454 del 9.8.79

Spedizione in abb.to postale Gruppo IV - 70%

Stampa: Grafiche Missio Udine

- Desidero ricevere ulteriori informazioni sul Consorzio e sul Comitato
- Desidero aderire al Comitato Iniziative Castellane
- Desidero contribuire concretamente alle attività a favore dei castelli della regione mediante un versamento di Lire .....
- Vi prego di inviare il notiziario ai seguenti indirizzi:

.....

.....

.....

